



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico**

**Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio**

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 616 del 13/10/2026

OGGETTO: Misure per il miglioramento della qualità dell'aria ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 18 giugno 2020 – Disciplina delle limitazioni alla circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino, con riferimento alle categorie emmissive dei veicoli e alle relative fasce orarie e periodi di applicazione

I DIRIGENTI

Premesso che:

- - nel 2018 e nel 2019 la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per aver violato le norme europee contro l'inquinamento dell'aria, con particolare riferimento alla direttiva 2008/50/CE;
- le due procedure di infrazione sono state avviate a seguito dei ripetuti superamenti dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto NO₂ all'interno di alcune zone del territorio italiano, tra cui anche la Zona IT1507 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta.
- con la procedura di infrazione n. 2025/2187, la Commissione europea ha avviato nei confronti della Repubblica italiana una ulteriore procedura di infrazione per il mancato rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente – superamento dei valori limite di biossido di azoto NO₂ negli agglomerati Napoli-Caserta e di Palermo.

Premesso altresì che:

- con deliberazione n. 120 del 26/03/2019, la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema di Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria;
- con deliberazione n. 193 del 18 giugno 2020, richiamando il suddetto Accordo di Programma, la Giunta Comunale ha approvato un programma di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, tra l'altro di:
 - ✓ *vietare la circolazione dal lunedì al venerdì di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come "auto d'epoca" e/o "storica", dalle ore 8:30 alle ore 18:30 su tutto il territorio cittadino;*
 - ✓ *vietare nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno la circolazione su tutto il territorio cittadino dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad Euro 3 e per i motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 1. A partire dal 1° ottobre 2021 il divieto è esteso alla categoria Euro 4 ed è applicata anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale a Euro 2. La limitazione è estesa alla categoria "Euro 5" entro il 1° ottobre 2025.*
- la delibera di cui al punto sopra riportato indica, tra l'altro, che le suddette limitazioni escludono la rete autostradale cittadina, nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli, il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex SS 162 e il raccordo viale Fulco di Calabria;

- con deliberazione n. 412 del 28/09/2021, la Giunta Regionale della Campania, autorità competente in materia di Tutela della Qualità dell'Aria, ha provveduto all'aggiornamento del Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, prevedendo una serie di misure utili alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti, anche aggiuntive rispetto a quelle previste dal citato Accordo di Programma.

Dato atto che con sentenza n. 6388/24 il TAR Campania, accogliendo il ricorso dell'Associazione Antiquariato Auto Moto Club, ha annullato il divieto di circolazione per veicoli d'epoca e di interesse storico disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 18 giugno 2020 e successivi provvedimenti attuativi.

Considerato che:

- come risulta dai bollettini dell'ARPAC di monitoraggio della qualità dell'aria, si evince che le stazioni di monitoraggio hanno riportato nel corso dell'anno 2026 superamenti del limite giornaliero di PM10 stabilito dal D.lgs 155/2010;
- come risulta dai dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio relative al NO2 relativi alle medie annuali 2025 e 2026 (media parziale fino al 21 settembre 2026), si evincono superamenti o valori prossimi al limite annuale stabilito dal D.lgs 155/2010 in particolare in alcune stazioni di monitoraggio del territorio cittadino.

Rappresentato che la Regione Campania, in particolare con pec acquisita al PG/2026/0623863 del 05/06/2026, ha richiesto aggiornamento sulle misure adottate dal Comune di Napoli per la riduzione delle concentrazioni di NO₂ e PM10 con particolare riferimento alle emissioni derivanti dal traffico veicolare e dalle altre sorgenti emissive urbane.

Valutato, pertanto, necessario adottare disposizioni urgenti in tema di limitazione della circolazione in attuazione al Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria e al D.lgs 155/2010.

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2026/2028, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.4: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato.

Letti:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla *qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo Codice della Strada*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- l'Accordo di Programma tra la Regione Campania ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la deliberazione n. 193 del 18 giugno 2020 della Giunta Comunale;
- la deliberazione n. 412 del 28 settembre 2021 della Giunta Regionale della Campania;
- il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

ORDINANO

Istituire, dal 19 ottobre 2026 al 31 marzo 2027, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18.30, su tutto il territorio cittadino:

A) Il divieto di circolazione, per tutte le autovetture e i veicoli commerciali appartenenti alle categorie emissive Euro 0 ed Euro 1.

B) Il divieto di circolazione, per le seguenti categorie di veicoli:

1. Autovetture e veicoli commerciali (categorie N1, N2 e N3) con alimentazione esclusiva a gasolio appartenenti a categorie emissive pari o inferiori a Euro 5 (ivi compresa la classe Euro 5b);
2. Motoveicoli e ciclomotori appartenenti a categorie emissive pari o inferiori a Euro 2.

Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:

- rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;
- raccordo A1 Napoli-Roma;
- raccordo A3 Napoli-Salerno;
- strada regionale ex SS 162;
- raccordo viale Fulco di Calabria.

In deroga al divieto di cui ai punti A) e B), potranno circolare:

- a) auto e moto ufficialmente classificate come “d'epoca” e/o “storica”;
- b) gli autoveicoli utilizzati da persone diversamente abili munite del regolare contrassegno rilasciato dalla competente Autorità, nonché veicoli specificamente adibiti al trasporto disabili;
- c) i soli veicoli di servizio o istituzionali appartenenti alle Forze dell'Ordine, alla *Polizia locale* del Comune di Napoli, alla Protezione Civile, alle Forze Armate, all'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato da Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto diretti ad officiare riti religiosi;
- d) i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, nonché veicoli in intervento di emergenza o adibiti al trasporto di personale e materiali per l'esecuzione di lavori urgenti e di pubblica utilità;
- e) i veicoli con a bordo medici impegnati in visite domiciliari urgenti, nonché operatori dell'informazione giornalistica, della stampa quotidiana e periodica, cartacea e digitale, dell'informazione radiotelevisiva e fotografi professionisti, quando impegnati in attività di documentazione giornalistica;
- f) i veicoli adibiti al trasporto di soggetti affetti da gravi patologie che richiedono trattamenti terapeutici sistematici e periodici, previa esibizione di idonea certificazione medica con indicazione di giorni e orari delle terapie;
- g) i veicoli che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- h) gli autobus e veicoli delle aziende di trasporto pubblico di linea, taxi, autobus turistici e scuolabus adibiti al servizio scolastico nell'espletamento del servizio;
- i) i veicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”;
- j) i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno un cittadino non residente in Campania;
- k) i veicoli di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di farmaci, materiale sanitario d'urgenza (adeguatamente documentato) o al trasporto valori;
- l) i veicoli di servizio dei Consoli di carriera e dei Consoli onorari con targa/contrassegno di riconoscimento.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di circolazione stabiliti dalla presente

ordinanza per i veicoli appartenenti a classi ambientali inferiori a quelle consentite è punita, ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Per particolari esigenze connesse alla disciplina e alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale la Polizia Locale è autorizzata ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l'orario di attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso:

- alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene al coordinamento delle Forze dell'ordine del territorio;
- alla Regione Campania Direzione – UOD 213.02.00 Sviluppo sostenibile; Qualità dell'aria; Gestione delle risorse naturali protette, tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero;
- alla Regione Campania Direzione – UOD 50 06 04 - Sviluppo sostenibile - Acustica – Qualità dell'aria e radiazioni - Criticità ambientali in rapporto con la salute umana;
- all'ARPAC – Direzione generale;
- all'Area Sicurezza - Servizio Polizia Locale;
- alla U.O.A. Transizione e Trasformazione Ecologica nella Sostenibilità;
- al Servizio Comunicazione e Portale Web.

A norma dell'art. 3 co. 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente

Il Responsabile dell'Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche

Ing. Edoardo Fusco

Il dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Arch. Giuliana Vespere

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. . 82/2005